

N.R.G. 40-1//2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Tribunale di Forlì, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Barbara Vacca	Presidente
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice rel.

Nel procedimento unitario portante R.G. n. **40/2025** promosso da:

SACIM SPA (C.F. 00123620403), con sede legale in Cesena (FC), P.le Francesco Arcano n. 44, assistito dall'avv. BUONAGUIDI VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 13 marzo 2025 dalla società **SACIM S.P.A.**, ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, contenente domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione;
rilevato che la società prospetta la volontà di depositare piano e proposta di concordato preventivo in continuità indiretta;
rilevato che la società ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e l'indicazione del loro domicilio digitale (ove esistente), come prescritto dall'art. 39, comma 3, CCII;
rilevato altresì che la società ha dato atto dell'esito negativo della procedura di composizione negoziata;
ritenuto che dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (trattasi di società commerciale che opera nel settore dei veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi



infiammabili, chimici, alta temperatura, alimentari pericolosi e non, allestimenti per ecologia, avio rifornitori e veicoli speciali, che nell'ultimo triennio ha avuto un attivo patrimoniale medio di circa Euro 30.000.000,00 e presenta debiti complessivi pari a circa Euro 34.500.000,00) e di quello oggettivo del ricorrere dello stato di crisi e/o insolvenza richiesti per l'accesso alla presente procedura;

ritenuta la sussistenza della competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata all'interno del circondario di questo Tribunale;

precisato che i termini assegnandi non sono soggetti alla sospensione feriale ai sensi del combinato disposto degli art. 9 e 44, comma 3, CCII;

rilevato che conformemente a quanto richiesto è opportuno assegnare il termine massimo di giorni sessanta, ex art. 44, comma 1, lett. a, CCII;

dato atto che il debitore ha formulato specifica richiesta di concessione delle misure protettive ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 44, co. 1 e 54 CCII sulla cui conferma o revoca provvederà il giudice relatore ex art. 55, co. 3, CCII che si delega per l'incombente;

visti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII

FISSA

Termine fino al **12 maggio 2025** entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2;

AVVERTE

il debitore che l'assegnato termine è suscettibile di essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 54, co. 2, CCII dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano; che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

NOMINA

quale Commissario giudiziale l'avv. **MICHELE SARTI**, con studio in Bologna, via Castiglione, n. 25;



dispone che il nominato Commissario riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

dispone che il nominato Commissario riferisca, entro il termine massimo di 10 giorni, al Giudice delegato ogni informazione utile in ordine alla conferma o revoca delle misure protettive richieste ex art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII e alla relativa durata;

AUTORIZZA

il nominato Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. f) CCII e con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) a compiere le attività di cui all'art. 49, comma 3, lett. f) CCII;

DISPONE

in relazione agli obblighi informativi periodici, **che** il debitore, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ex art. 44, co. 1, lett. a), riferisca in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano,

che il debitore depositi, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria;

DISPONE

che su richiesta della Cancelleria la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA



al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la somma di € 20.000,00 per le spese della procedura necessarie fino alla scadenza del termine assegnato.

Avverte che tale somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un istituto di credito individuato dall'organo commissariale.

INVITA

Il ricorrente a documentare, entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, le vicende relative alla Composizione Negoziata, atteso che non è allegata documentazione al ricorso, in specie relativamente all'archiviazione (relazione finale dell'Esperto).

SEGNALA AL RICORRENTE CHE

- il provvedimento di concessione del termine è revocato ex art. 44, co. 2 CCII:
 - qualora venga accertata la commissione di un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, come previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b);
 - ove vi sia una grave violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 44, co. 1, lett. c);
 - ove non venga depositata la somma nel termine assegnato in violazione dell'obbligo di cui all'art. 44, comma 1, lett. d);
- gli atti urgenti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti ex art. 46 CCII solo previa autorizzazione del Tribunale, con avvertimento che in difetto di tale autorizzazione gli atti compiuti sono inefficaci; dopo il decreto di apertura e fino all'omologazione, l'autorizzazione andrà richiesta al giudice delegato; la domanda di autorizzazione dovrà contenere idonee informazioni sul contenuto del piano;
- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo, salva possibilità di richiedere l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori, comprese le retribuzioni per mensilità antecedenti, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 100 CCII;
- non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società ancorché già concordati senza la specifica previa autorizzazione del Tribunale;



- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ai sensi dell'art. 97 CCII e per contrarre eventuali finanziamenti ai sensi dell'art. 99 CCII

MANDA ALLA CANCELLERIA

- di comunicare, entro il giorno successivo al deposito, il provvedimento al debitore ricorrente, al Commissario giudiziale, al PM;
- di trasmettere, entro lo stesso termine, al Registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, estratto del decreto contenente il nome del debitore, del commissario giudiziale, il dispositivo e la data di deposito.

Così deciso a Forlì,

nella camera di consiglio del 13 marzo 2025

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Maria Cecilia Branca

